

BGE 122 III 327

Bundesgericht (BGE), 1996-11-07, DE

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bge_122 III 327](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bge_122_III_327)

FR: ATF 122 III 327

IT: DTF 122 III 327

Regeste

Regeste Bereinigung der Kreisschreiben, Anweisungen, Schreiben und Bescheide

Erwägungen

E. 1

Das Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs vom 11. April 1889 ist am 16. Dezember 1994 geändert worden; die revidierte Fassung wird am 1. Januar 1997 in Kraft treten.

E. 2

Das Bundesgericht hat die zur Vollziehung des Gesetzes erlassenen Verordnungen am 5. Juni 1996 geändert und Ihnen durch Zusendung eines Exemplars der Neufassung von den vorgenommenen Änderungen Kenntnis gegeben. Die für das Betreibungs- und Konkursverfahren zu verwendenden Formulare sind den revidierten Bestimmungen angepasst und mit Beschluss der Schuldbetreibungs- und Konkurskammer vom 2. September 1996 genehmigt worden; deren neue Fassung ist Ihnen durch Übermittlung einer Mustersammlung bekanntgegeben worden. Die Schuldbetreibungs- und Konkurskammer hat ebenso die Anleitung über die bei der Zwangsverwertung von Grundstücken zu errichtenden Aktenstücke am 22. Juli 1996 angepasst und Sie durch Zustellung eines Exemplars der gesamten Anleitung orientiert.

E. 3

Si è anche resa necessaria una verifica delle circolari emanate dal 1892 al 1895 dal Dipartimento federale di giustizia e polizia, dal 1897 al 1911 dalla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti e a partire dal 1912 dal Tribunale federale, come pure delle istruzioni, lettere e pareri resi dalla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti a far tempo dal 1941. Da questa verifica è risultato che solo le circolari, istruzioni, lettere e i pareri elencati di seguito hanno ancora validità: N. 3 del 7 gennaio 1892, circa l'obbligo di tenere un elenco delle persone domiciliate nel circondario soggette all'esecuzione in via di fallimento; N. 4 del 12 gennaio 1892 sull'obbligo di trasmettere i regolamenti, i decreti, le circolari ecc. emanati o ancora da emanare nell'ambito della LEF; N. 17 del 30 dicembre 1993 Regolamento N. 3 per l'attuazione della LEF concernente la statistica delle esecuzioni e dei fallimenti; N. 7 del 15 novembre 1899 in merito agli effetti dell'opposizione dopo il termine legale (senza istruzione), N. 14 del 6 febbraio 1905 concernente il rapporto annuale delle Autorità cantonali di vigilanza; N. 24 del 12 luglio 1909 in merito alla procedura relativa ai diritti di ritenzione; N. 29 del 31 marzo 1911 sul pignoramento e la realizzazione degli oggetti venduti al debitore escusso con riserva della proprietà; N. 2 del 7 novembre 1912 sul termine per la pubblicazione d'incanti di beni mobili; N. 10 del 9 luglio 1915 sulla collocazione in graduatoria dei crediti dichiarati revocabili, ma da riammettersi in forza

dell'art. 291 LEF; N. 11 del 20 ottobre 1917 sull'avviso speciale da darsi ai titolari di diritti di pegno in caso di vendita fallimentare di immobili; BGE 122 III 327 S. 334 N. 14 del 11 maggio 1922 sul pignoramento di oggetti venduti al debitore escusso con riserva della proprietà; conflitto fra il diritto spettante al creditore pignorante e il diritto di proprietà del venditore; N. 16 del 3 aprile 1925 sulla designazione del creditore nelle esecuzioni promosse da una comunione ereditaria o da una indivisione, e del debitore nelle esecuzioni dirette contro una successione; N. 17 del 1o febbraio 1926 sul modo di realizzazione nel fallimento delle parti di comproprietà e di proprietà comune di fondi gravati di diritto di pegno (n. 2); N. 19 del 23 aprile 1926 sulle comunicazioni alle Autorità militari; N. 24 del 23 dicembre 1935 sulla statistica in materia di esecuzioni, fallimenti e concordati; N. 29 del 7 febbraio 1941 sulla sospensione delle esecuzioni durante la mobilitazione dell'esercito (art. 57 LEF); N. 31 del 12 luglio 1949 sulla tenuta del registro delle esecuzioni mediante schede; Istruzione della CEF del 31 dicembre 1952 sull'obbligo di informare senza indugio il debitore della partecipazione di altri creditori, anche quando non occorre completare il pignoramento; del 31 marzo 1953 sullo schedario sostituito il registro delle esecuzioni, supplemento alla circolare n. 31; Lettera della CEF del 24 giugno 1957 sulla cancellazione di un'iscrizione di riserva di proprietà al precedente domicilio in caso di cambiamento dello stesso da parte dell'acquirente; dell'11 dicembre 1959 sulla tenuta del registro delle esecuzioni mediante schede, secondo supplemento alla circolare n. 31; Lettera della CEF del 16 febbraio 1961 sul luogo ove iscrivere la riserva di proprietà nel caso l'acquirente sia posto sotto tutela; N. 35 del 16 ottobre 1961 concernente l'esecuzione forzata su aeromobili; Parere della CEF del 6 dicembre 1961 concernente l'obbligo del debitore di assistere al pignoramento o di farvisi rappresentare, misure, pena e posizione della polizia (senza comparizione del debitore); Lettera della CEF del 17 marzo 1967 sulla statistica federale delle esecuzioni; Lettera della CEF del 13 settembre 1968 sulla notificazione degli atti esecutivi in Italia; Lettera della CEF del 30 agosto 1972 sulla contabilità degli uffici dei fallimenti; BGE 122 III 327 S. 335 Lettera della CEF del 3 aprile 1974 sulle spese della procedura di reclamo; Lettera della CEF del 13 giugno 1975 in merito all'esecuzione del sequestro, comunicazioni di sequestri alle banche mediante telex; Parere della CEF del 5 luglio 1976 sulla realizzazione di quote di comproprietà nel fallimento; Lettera della CEF del 13 febbraio 1984 in merito alla scelta di domicilio da parte dell'escusso e alla forma di tale scelta. Tutte le altre circolari, istruzioni, lettere e pareri non sono più in vigore.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.